



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Rag. Elisabetta Sporchia
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Eleonora Barca
Dott. Luca Brevi
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Giulia Masula

Circolare n. 39 del 16/11/2023

Oggetto: Whistleblowing, nuovi adempimenti per i datori di lavoro

È stato emanato il D. Lgs. N.24, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 di attuazione della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la *“protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative internazionali”*.

Il Decreto prevede misure volte alla tutela dei cosiddetti **whistleblowers**, ovvero coloro i quali segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo nel settore pubblico o privato. La norma ha come obiettivo la creazione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri utili ai potenziali Whistleblower, che ne garantiscano se necessario l’anonimato e che li proteggano da eventuali ritorsioni.

Le segnalazioni possono essere effettuate sia in forma orale che in forma scritta, anche con modalità informatiche. I canali devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

È possibile condividere lo stesso canale tra più enti/aziende che abbiano impiegato nell’ultimo anno meno di 249 dipendenti.

Il Decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023, tuttavia le disposizioni contenute hanno effetto dal 15 luglio 2023, fatte salve le decorrenze specifiche, per le aziende private con più di 249 dipendenti. Per tutti gli altri soggetti del settore privato che rientrano tra i quelli obbligati (vedi paragrafo a seguire), gli effetti decorreranno dal 17 dicembre 2023.

Violazioni che possono essere oggetto di segnalazione (elenco indicativo):

- illeciti civili;
- illeciti amministrativi;
- illeciti penali;
- illeciti contabili;
- violazioni del diritto dell'UE;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Si ricorda che NON possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico.

I soggetti tutelati

La nuova normativa amplia la tipologia di soggetti cui è riconosciuta la protezione in caso di segnalazione, per esempio, a titolo non esaustivo:

- lavoratori subordinati e autonomi, collaboratori, liberi professionisti;
- volontari e tirocinanti, indipendentemente dalla percezione di un compenso;
- azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- in fase precontrattuale e durante il processo di selezione;
- nello svolgimento del periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro.

Sono inoltre tutelati:

- i facilitatori, ossia i soggetti che assistono nel processo di segnalazione la persona segnalante, che operi nello stesso contesto lavorativo;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che siano a questa legate da uno stabile legame affettivo, o da una parentela entro il 4° grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante;
- gli enti di proprietà per i quali lavora il segnalante, o che operano nel medesimo contesto lavorativo.

I soggetti obbligati

Sono tenuti ad adottare un sistema di whistleblowing:

- i soggetti del settore pubblico;
- i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'anno precedente, almeno una media di 50 lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, indipendentemente dall'attività svolta;

- i soggetti che, indipendentemente dal numero di dipendenti, rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente;
- i soggetti che, indipendentemente dal numero di dipendenti, rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001 e adottano i relativi MOG (Modelli di Organizzazione e Gestione).

Prescrizioni e istruzioni per i soggetti obbligati

Si riporta a seguire un elenco indicativo degli obblighi e delle attività da espletare da parte dei soggetti tenuti ad applicare il Decreto:

- Istituzione di un canale interno per le segnalazioni che preveda una forma scritta (piattaforma informatica o cartacea) e una forma orale;
- Definizione di un soggetto e/o di un organo che svolga la funzione di gestore delle segnalazioni;
- Approntamento di una procedura per la ricezione e la gestione delle segnalazioni;
- Rispetto della disciplina in ambito di protezione dei dati personali (per es. Informative, autorizzazioni al trattamento, valutazione d'impatto ecc.);
- Formazione specifica e istruzioni per il soggetto segnalante e per il soggetto/organo gestore.

Le sanzioni

Le sanzioni, sia per il settore pubblico che per il settore privato sono emesse dall'ANAC, in qualità di unico soggetto competente in materia di valutazione delle segnalazioni e applicazione delle sanzioni amministrative, che possono essere erogate direttamente alle persone fisiche ritenute, a seconda dei casi riportati, responsabili.

Nel dettaglio, le sanzioni amministrative pecuniarie sono le seguenti:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali¹⁴⁶;
- d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;



g) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati